

**Bruxelles, 28 maggio 2020
(OR. en)**

8381/20

**ACP 38
WTO 95
UD 86
DELECT 57**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	27 maggio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 3334 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 27.5.2020 che modifica il regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere le Isole Salomone nell'allegato I

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 3334 final.

All.: C(2020) 3334 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.5.2020
C(2020) 3334 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 27.5.2020

**che modifica il regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio al
fine di includere le Isole Salomone nell'allegato I**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2016/1076 (regolamento sull'accesso al mercato) disciplina il regime di importazioni in esenzione da dazi e contingenti dell'UE applicabile ai membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) che hanno concluso negoziati su accordi di partenariato economico (APE) con l'UE. Tale regolamento stabilisce inoltre la procedura per l'applicazione, da parte dell'Unione europea, di misure di salvaguardia nei confronti di prodotti originari di detti paesi.

Il 23 ottobre 2018 le Isole Salomone e la Commissione europea hanno concluso i negoziati sull'adesione delle Isole Salomone all'accordo di partenariato economico interinale (APE interinale) con gli Stati del Pacifico¹.

In seguito all'approvazione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019, il 17 febbraio 2020 il Consiglio ha approvato a nome dell'Unione l'adesione delle Isole Salomone. L'APE interinale si applica in via provvisoria tra l'UE e le Isole Salomone a decorrere dal 17 maggio 2020.

Di conseguenza, è opportuno aggiungere le Isole Salomone, che dal 2024 non rientreranno più nella categoria dei paesi meno sviluppati, all'allegato I del regolamento sull'accesso al mercato al fine di garantire la piena applicazione dell'APE interinale tra l'UE e gli Stati del Pacifico, che viene già applicato in via provvisoria da Papua Nuova Guinea, Figi e Samoa rispettivamente a decorrere dal 20 dicembre 2009, dal 28 luglio 2014 e dal 31 dicembre 2018.

Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"², del 13 aprile 2016, la Commissione ha consultato gli esperti degli Stati membri durante i lavori preparatori del presente atto delegato.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 22 del regolamento sull'accesso al mercato conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato I di detto regolamento in modo da aggiungervi gli Stati del gruppo ACP che hanno concluso negoziati relativi a un accordo di partenariato economico con l'Unione europea.

Il regolamento delegato proposto aggiunge pertanto le Isole Salomone all'elenco dell'allegato I del regolamento sull'accesso al mercato.

¹ GU L 272 del 16.10.2009, pag. 2.

² GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 27.5.2020

che modifica il regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere le Isole Salomone nell'allegato I

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico¹, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (UE) 2016/1076 elenca i paesi ai quali si applicano i regimi di accesso al mercato previsti da tale regolamento.
- (2) Il 17 febbraio 2020 il Consiglio ha approvato, a nome dell'Unione, l'adesione delle Isole Salomone all'accordo di partenariato economico interinale tra l'Unione e gli Stati del Pacifico. In seguito al deposito dell'atto di adesione da parte delle Isole Salomone, l'accordo di partenariato economico interinale è applicato in via provvisoria tra l'Unione e le Isole Salomone a decorrere dal 17 maggio 2020.
- (3) È pertanto opportuno inserire le Isole Salomone nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1076, dopo le parole "REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES" è inserito il testo seguente:

"ISOLE SALOMONE".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

¹ GU L 185 dell'8.7.2016, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27.5.2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN